

DELIBERA N. 171 DEL 24.09.2009

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI CON LA SOCIETA' PARTECIPATA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE E AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO AGGIUNTIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 11 del 22.06.2005, con la quale è stata approvata:

a) la modifica dello statuto della Società partecipata "Ambiente Servizi s.p.a." al fine del suo adeguamento al modello di società descritto dall'art. 113 comma 5, lett. C del dlgs 267/2000 come sostituito dall'art. 14 del D.L. 30/9/2003 N. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2003 n. 326;

b) convenzione, ai sensi dell'art. 30 del dlgs 267/2000 fra i Comuni aderenti alla società Ambiente Servizi s.p.a. per l'esercizio associato del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Ricordato che alla convenzione sopraccitata è allegato (all. sub. "D") lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione ciclo rifiuti, da stipularsi fra la Società in House Ambiente Servizi s.p.a. ed i singoli Comuni aderenti;

Considerato che la convenzione intercomunale sottoscritta anche da questo Comune stabilisce ai sensi dell'art. 30, comma 2° del t.u.e.l.: <<*i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*>>;

Visto che tale convenzione ha per oggetto la gestione di servizi pubblici <<*in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, individuata nella società per azioni denominata Ambiente Servizi s.p.a.*>> (art. 1, comma 1° convenzione);

Evidenziato che la gestione associata del servizio pubblico indicato nell'art. 1, comma 2°, n. 1 della convenzione stessa, e cioè <<*raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, speciali, pericolosi e tossici nocivi, ivi compresa la riscossione della relativa tariffa*>>, costituisce servizio ad espletamento associato necessario, regola cui si sono vincolati tutti i Comuni aderenti (cfr. art. 1, comma 4° convenzione);

Che l'esercizio da parte degli Enti Locali nei confronti di Ambiente Servizi s.p.a. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della convenzione sopraccitata, attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun Ente Locale, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione alla società risultante dal libro dei soci;

Che il medesimo art. 4, comma 3, secondo periodo, prevede che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è altresì delegata, ai sensi dell'art. 30, comma 4° del t.u.e.l., ad apportare le modifiche al testo degli schemi tipo dei contratti di servizio;

Che pertanto i Consigli Comunali, nell'approvare la disposizione di cui sopra, hanno espressamente delegato l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ad approvare le modifiche al contratto di servizio;

Che quindi l'atto con il quale l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale modifica lo schema di contratto di servizio deve essere eseguito, rappresentando l'espressione di una forma associativa intercomunale cui l'ente locale ha aderito;

Che conseguentemente l'atto ricettizio da assumere da parte dei singoli comuni ha valenza ricognitiva e rientra nella competenze gestionali residue della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione n. 94 del 10/9/2009 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale con la quale è stato, fra l'altro, disposta l'integrazione del vigente contratto di servizio intercorrente tra i Comuni ed Ambiente Servizi s.p.a., con la seguente clausola: <<*Impianti attraverso i quali la società espleta il servizio pubblico - Clausola integrativa del contratto di servizio tra i Comuni ed Ambiente Servizi s.p.a. // Tutti gli impianti o le parti e quote di impianto di proprietà*

o disponibilità di Ambiente Servizi s.p.a ed a mezzo dei quali la società gestisce, anche in forma consortile o associata, il servizio pubblico, al termine del rapporto di affidamento, stabilito dalle delibere comunali, dalla Convenzione intercomunale sopra citata e dallo Statuto della società o dalla legge, dovranno essere rilasciati alla disponibilità dell'ente locale, il quale li consegnerà al nuovo o futuro gestore individuato secondo le procedure di legge; quest'ultimo, ove diverso dall'attuale, sarà tenuto, come per legge, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento o leasing in essere o ad estinguere queste ultime ed altresì a corrispondere ad Ambiente Servizi s.p.a. un rimborso pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti relativi agli investimenti effettuati per tali impianti>>;

Richiamate espressamente ed integralmente le motivazioni del provvedimento deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale così come esposte nelle premesse della deliberazione medesima;

Ricordato in particolare che la integrazione al contratto di servizio è stata disposta *a maggior salvaguardia degli interessi dei Comuni al fine di inserire anche all'interno dell'attuale contratto di servizio, la disciplina finanziaria e patrimoniale, peraltro delineata dal dlgs. 152/2006, nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare la gestione diretta prima del termine della convenzione della gestione associata e della durata sociale di Ambiente Servizi s.p.a;*

Dato atto che la modifica introdotta non comporta variazione agli oneri a carico del bilancio del Comune;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di prendere atto del contenuto della deliberazione n. 94 del 10/9/2009 dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale prevista dall'art. 4 della vigente convenzione per l'esercizio associato nei confronti della società partecipata "Ambiente Servizi s.p.a." del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

2) di autorizzare il responsabile del settore tecnico alla stipula di un atto aggiuntivo al vigente contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti, contenente la clausola approvata con la deliberazione dell'Assemblea di coordinamento citata al precedente punto 1, secondo lo schema che in allegato sub. "A" alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.